

Comune di Sinnai
Provincia di Cagliari

Allegato alla deliberazione C.C. n. 32 del 14.05.2003

**ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
PER L'ATTIVITA' DI ESERCIZIO SALTUARIO DEL
SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE DI
PRIMA ATTIVAZIONE**

L.R. n° 27 del 12/08/1998, Art. 6

REGOLAMENTO

Art. 1

Oggetto del Regolamento – Principi

- 1) Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi a sostegno dei soggetti che hanno avviato o intendono avviare l'attività di esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione, al fine di incentivare lo svolgimento di attività ricettive extra alberghiere denominate Bed & Breakfast e la realizzazione volta allo sviluppo della comunità locale.
- 2) L'Amministrazione comunale, in attuazione di quanto previsto dall'Art. 7 e seguenti del vigente Statuto comunale, riconosce la necessità di formulare un programma di interventi diversificati tendenti a sostenere iniziative, quali risorse insostituibili per l'intera Comunità e prioritarie referenti per la cura degli interessi e dello sviluppo economico, sociale e culturale della collettività.
- 3) Il presente Regolamento disciplina, in modo specifico, la concessione dei contributi ai soggetti titolari di esercizi di cui al comma 1.

Art. 2

Beneficiari

- 1) I beneficiari del contributo sono i soggetti proprietari di immobili ubicati nel territorio del Comune di Sinnai.
- 2) E' richiesta per i beneficiari la residenza a Sinnai da almeno 12 mesi. Si prescinde da tale obbligo per gli emigrati di ritorno, purché gli stessi risultino residenti a Sinnai alla data di pubblicazione del bando e lo siano stati per un periodo complessivo di 12 mesi anche non continuativi.
- 3) E' altresì richiesto, per il soggetto, l'obbligo di residenza nei locali in cui si svolge o si svolgerà l'attività.

Art. 3

Tipologia dell'intervento

- 1) E' previsto il sostegno all'avvio di nuova attivazione, attraverso la concessione di contributi per investimenti di importo non superiore a € 1.450,00 (euro millequattrocentocinquanta/00) per ogni posto letto da un minimo di tre posti letto e due camere ad un massimo di sei posti letto e tre camere.
- 2) Non può essere concesso per attività da svolgere in immobili già adibiti alla stessa prima del 1° gennaio 2003.
- 3) Il contributo, concesso in conto capitale, non potrà superare l'80% (ottanta per cento) della spesa per gli investimenti ammissibili, strettamente connessi con l'attività, e comunque non potrà superare il limite massimo di € 8.700,00 (euro ottomilasettecento/00). Il finanziamento viene concesso per il 50% (cinquanta per cento) in forma di contributo a fondo perduto, e per il restante 50% (cinquanta per cento) in forma di prestito agevolato senza interessi da restituire in otto rate semestrali posticipate.

Art. 4

Metodologia di attuazione dell'intervento

- 1) La messa a concorso dei contributi verrà deliberata dalla Giunta municipale, la quale, contestualmente, dovrà approvare apposito bando disciplinante la procedura concorsuale ed indicante i titoli e i requisiti valutabili.
- 2) La Commissione deputata alla valutazione delle domande ed alla formulazione della graduatoria di merito sarà la stessa che valuta l'assegnazione dei contributi alle imprese di nuova o recente formazione.
- 3) Sono ammesse al beneficio le spese sostenute successivamente alla data del provvedimento di concessione del contributo.

Art. 5

Obblighi e garanzie a carico dei beneficiari del contributo

- 1) E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari di utilizzare i beni ammessi alle agevolazioni esclusivamente per l'attività finanziata. Tale vincolo permane per almeno 5 (cinque) anni dalla data di ammissione alle agevolazioni.
- 2) In caso di inadempienza il Comune provvederà alla revoca del beneficio concesso ed al conseguente recupero, nei modi di legge, delle somme erogate.
- 3) Il Comune si riserva la facoltà di effettuare apposite indagini di mercato al fine di verificare la congruità dei prezzi riguardanti i preventivi ed i contratti d'acquisto dei beni strumentali oggetto degli investimenti sorretti dal contributo.
- 4) I beni per i quali sono concessi i contributi (a fondo perduto e prestito agevolato), dovranno essere assicurati contro i danni (furto, incendio, ecc.), per un importo almeno pari al contributo assegnato.
- 5) Il contributo è concesso dal Comune subordinatamente all'acquisizione di idonee garanzie assicurative sull'investimento finanziato.
- 6) Gli oneri sostenuti per prestazione di garanzie assicurative sui beni finanziati possono essere ammessi a contributo nell'ambito degli interventi del Comune per il sostegno alla formazione di nuove attività.

Art. 6

Requisiti richiesti

- 1) E' richiesto che i locali, in cui si deve svolgere l'attività, siano di proprietà.
- 2) Le unità immobiliari da destinare ad attività saltuaria di Bed & Breakfast devono appartenere alle categorie catastali elencate nella deliberazione di Giunta del 30/03/2001 n.11/6 e devono essere inoltre in possesso dei requisiti tecnici e igienico-sanitari elencati nella stessa deliberazione.

- 3) I beneficiari devono ottenere dal Comune di Sinnai l'autorizzazione amministrativa per esercitare l'attività entro 6 mesi dalla stipula del contratto.

Art. 7

Ammissibilità della proposta. Valutazione dei titoli al fine della formazione della graduatoria di merito per la concessione dei benefici.

- 1) Per l'ammissione ai benefici di cui al presente Regolamento dovrà essere dimostrata, con la presentazione di apposito piano, la validità dell'iniziativa proposta. La verifica sarà effettuata secondo lo schema di cui alla scheda allegata, considerando le grandezze fondamentali e significative del piano d'investimenti presentato e sottoscritto dal concorrente.
- 2) Ai fini della formazione della graduatoria di merito si procederà all'assegnazione del punteggio determinandolo, in base ai dati del piano presentato, in relazione a:
 - grado di autofinanziamento del piano d'investimento;
 - stile architettonico dell'edificio;
 - ubicazione dell'immobile;
 - n. di camere, n. di posti letto, n. di servizi.

Art. 8

Spese d'investimento ammissibili

- 1) Per la realizzazione del progetto sono ammesse a contributo esclusivamente le spese d'investimento relative all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali, arredi in genere compresi i sanitari e accessori per il bagno, ad utilità pluriennale. I beni e le attrezzature devono essere direttamente collegati al ciclo dell'attività, nuovi o di antiquariato.
- 2) Per gli arredi tipici già in possesso del beneficiario sono ammissibili le spese di restauro purchè regolarmente documentate.
- 3) Non sono ammessi al contributo investimenti per l'acquisto, l'edificazione e la ristrutturazione di immobili. Le spese effettivamente sostenute per tali voci d'investimento sono esclusivamente a carico dei soggetti; comunque possono essere considerate ai soli fini dell'attribuzione del punteggio.

Art. 9

Domanda di ammissione alle agevolazioni

- 1) La domanda di ammissione alle agevolazioni è inviata al Comune di Sinnai esclusivamente a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ricevimento o presentata all'ufficio protocollo dello stesso Comune negli orari di apertura al pubblico.
- 2) Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, secondo il modello disponibile presso gli uffici del Comune, al fine di fornire tutti gli elementi, formali e sostanziali, necessari alla verifica di ammissibilità della domanda stessa.

- 3) Nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 dovrà essere attestato, in particolare:
- che il soggetto è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento;
 - che tutte le notizie fornite nella domanda presentata e nella scheda tecnica allegata, nonché negli eventuali altri allegati prodotti, corrispondono al vero;
 - che si è presa visione, e si accettano, gli obiettivi, le finalità e la procedura del bando;
 - di non aver ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito o di rinunciare ad ottenere, per i beni oggetto della domanda, altre agevolazioni di qualsiasi natura, in base a leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
 - l'impegno a finanziare la parte non coperta dal contributo e ad effettuare l'investimento per l'intero importo dichiarato;
 - l'impegno a comunicare tempestivamente al Comune ogni aggiornamento delle notizie e dei dati esposti per il calcolo delle agevolazioni, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
 - l'impegno ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche e sulla salvaguardia dell'ambiente.
- 4) Per la partecipazione al bando è indispensabile allegare alla domanda dettagliato preventivo di spesa, o precontratto d'acquisto, relativo alle attrezzature ed agli altri beni strumentali oggetto degli investimenti per i quali si chiede il contributo.

Art. 10

Procedura per la concessione delle agevolazioni

- 1) Allo scadere dei termini previsti dal bando per la presentazione delle domande, si provvederà all'istruttoria al fine di determinare la graduatoria provvisoria con atto del funzionario competente.
- 2) Nei successivi 30 giorni alla pubblicazione della graduatoria provvisoria si procederà a richiedere eventuali documentazioni per verificare il possesso dei requisiti dichiarati e per provvedere alla determinazione della graduatoria definitiva..
- 3) Eventuali ricorsi sia alla graduatoria provvisoria che definitiva devono essere presentati entro 30 giorni dalla pubblicazione delle stesse
- 4) Per l'attuazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, il Comune provvede a stipulare con il soggetto beneficiario un apposito contratto entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione della ammissione al beneficio con lettera A/R, pena la decadenza dal beneficio.
- 5) Successivamente alla stipula del contratto il Comune verserà in rimessa diretta o sul conto corrente bancario del beneficiario un'anticipazione pari al 45% (quarantacinque per cento) del totale degli investimenti ammessi alle agevolazioni (a fondo perduto e nella forma di prestito agevolato).
- 6) Le spese d'investimento per l'ammissione al contributo devono essere sostenute successivamente alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.
- 7) Il Comune richiede al soggetto beneficiario tutti gli elementi o documenti utili per comprovare le spese effettivamente sostenute e, previo apposito monitoraggio, provvede, in un'unica soluzione, all'erogazione a saldo del contributo in conto capitale.

- 8) L'erogazione a saldo del contributo è, comunque, subordinata alla presentazione delle fatture quietanzate relative ai beni oggetto dell'investimento previsti nel progetto, per un importo non inferiore a quello dichiarato all'atto della partecipazione al concorso. La presentazione della fatturazione va effettuata entro e non oltre 6 mesi dalla stipula del contratto.

Art. 11
Parametri di valutazione

- 1) La compilazione della graduatoria sarà effettuata dalla commissione sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
- caratteristiche storiche ed architettoniche dei fabbricati;
 - ubicazione degli immobili;
 - posti letto più servizi
- 2) A priorità di punteggio conseguito costituirà titolo preferenziale l'immobile tipico.
- 3) Nel caso di ulteriore parità si procederà ad apposito sorteggio.

Art. 12
Punteggio

- 1) *Relativamente alla struttura dell'immobile viene assegnato il seguente punteggio:*

| <i>Consistenza</i> | <i>Punteggio</i> |
|----------------------|-----------------------------------|
| <i>6 posti letto</i> | <i>normale = 6 tipica = 9</i> |
| <i>5 posti letto</i> | <i>normale = 5 tipica = 7,5</i> |
| <i>4 posti letto</i> | <i>normale = 4 tipica = 6</i> |
| <i>3 posti letto</i> | <i>normale = 3 tipica = 4,5</i> |
| | |
| <i>1 bagno</i> | <i>normale o tipica = 0</i> |
| <i>2 bagni</i> | <i>normale o tipica = 3</i> |
| <i>3 bagni</i> | <i>normale o tipica = 5</i> |

- 2) *Relativamente all'ubicazione dell'immobile viene attribuito il seguente punteggio:*

| <i>Ubicazione</i> | <i>Punteggio</i> |
|---|---------------------------------|
| <i>Centro Storico e Località Turistiche (come individuate dal P.U.C.)</i> | <i>normale = 3 tipica = 5</i> |
| | |
| <i>Altre Zone</i> | <i>normale = 1 tipica = 3</i> |

Art. 13
Controlli

- 1) Il Comune si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi e visite ispettive, con proprio personale o con consulenti a tal fine incaricati, per verificare il rispetto di tutti gli impegni assunti con il contratto di cui all'art. 10, comma 4.
- 2) Di tali sopralluoghi e visite verrà redato apposito verbale sottoscritto dal soggetto incaricato dal Comune e dal beneficiario.

Art. 14
Disposizioni finali

- 1) I beneficiari sono tenuti ad affiggere una targa (misure: max 20 x 20 cm , min. 15 x 20 cm) con la seguente dicitura: “Finanziamento L.R. 37/98 – annualità 2002 – Comune di Sinnai”.
- 2) I beneficiari devono, per almeno 5 anni, pubblicizzare l'attività attraverso i seguenti Enti:
 - Assessorato R.A.S.;
 - Comune di Sinnai;
 - Pro Loco;
 - E.P.T.
 - Altri.